

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Sacchi, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

riservata all'udienza del 29.1.2013, nella causa avente numero rg. 8798/2011,

vertente:

Tizio e Caia

Opponenti

E

BANCA

Opposta

Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 718/11 emesso dal Tribunale di Napoli in data 28.1.2011.

Conclusioni: come da verbale di udienza del 29.1.2013.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso per decreto ingiuntivo BANCA _____, premesso di vantare un credito di complessivi euro 148.120,32, nei confronti di ALFA srl, costituente l'esposizione debitoria del conto corrente ordinario n. _____, dalla medesima intrattenuto presso la filiale di Napoli della citata banca, del conto anticipi e di un finanziamento chirografario, che il credito era assistito da



fideiussione prestata da TIZIO e CAIA, sino all'importo di euro 550.000,00, chiedeva ingiungersi il pagamento della somma innanzi indicata.

Emesso e notificato il decreto ingiuntivo, TIZIO e CAIA spiegavano avverso di esso opposizione, deducendo la decadenza della banca dalla garanzia prestata, per avere continuato ad erogare credito alla debitrice principale pur nella consapevolezza delle precarie condizioni patrimoniali di quest'ultima, nonché l'insussistenza della ragione di credito o comunque l'erroneità dell'importo ingiunto siccome gravato da indebita capitalizzazione di interessi, commissioni e spese.

In corso di causa, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo.

Ciò posto ritiene il Tribunale che l'opposizione non sia fondata.

Privo di pregio si rivela il primo motivo di opposizione, con il quale gli ingiunti hanno eccepito che, a norma dell'art. 1956 c.c., essi dovevano ritenersi liberati dalla fideiussione, avendo la banca concesso credito ad ALFA srl pur essendo consapevole del peggioramento delle condizioni patrimoniali di quest'ultima.

In contrario, giova rilevare che l'articolo 5 della fideiussione prestata dagli odierni opposenti sanciva l'obbligo per i garanti di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi dei suoi rapporti con la banca.

Nella specie, non risulta che gli opposenti, avvalendosi della facoltà contemplata dal secondo comma del richiamato articolo 5, abbiano richiesto alla banca notizie circa l'entità dell'esposizione debitoria maturata in capo ad ALFA s.r.l..

Discende dalla richiamata pattuizione negoziale, che i garanti non possano lamentare di avere ignorato senza colpa quale fosse la reale situazione patrimoniale della debitrice, atteso che, per contratto, essi erano tenuti ad informarsi di tanto.



A quanto osservato deve aggiungersi che, come emerge dagli atti, TIZIO
... è socio al 95% ed amministratore unico di ALFA SRL E CAIA
è socia per la residua quota del 5% della medesima società.

In ragione di ciò, deve ragionevolmente escludersi che gli opposenti ignorassero l'esposizione debitoria della società da essi garantita.

Infine, priva di pregio si rivela l'eccezione di vessatorietà della clausola di cui all'articolo 5 del contratto, per pretesa contrarietà con le norme a tutela dei consumatori, in ragione dell'assorbente considerazione per cui, nella specie, né la debitrice principale, né i garanti hanno concluso i contratti (conto corrente, affidamento e mutuo, la prima, fideiussione i secondi), al di fuori dell'esercizio della propria attività imprenditoriale.

Ed invero, è sufficiente osservare come ALFA srl sia una società di capitali e, quindi, per definizione un soggetto non qualificabile come consumatore e che gli opposenti prestavano garanzia in relazione ai crediti che l'odierna opposta concedeva alla debitrice principale, crediti chiaramente finalizzati ad agevolare l'esercizio dell'attività imprenditoriale di quest'ultima.

Nel merito, gli opposenti hanno, poi, contestato la mancata stipulazione per iscritto dei contratti, intercorsi tra ALFA SRL E BANCA , e l'illegittimità dei criteri con i quali la banca ha determinato la propria ragione di credito.

Orbene, le censure in esame debbono ritenersi precluse agli odierni opposenti, in ragione della natura della garanzia dai medesimi prestata.

Infatti, come si desume dalla documentazione versata in atti da BANCA , gli odierni opposenti prestavano fideiussione, da ultimo fino alla concorrenza di euro 550.000,00, a garanzia dell'adempimento di operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che fossero state successivamente consentite in favore di ALFA SRL.

Peraltro, le fideiussioni omnibus sottoscritte dagli ingiunti vanno qualificate come contratti autonomi di garanzia.

In proposito, giova, invero, premettere che, la più recente giurisprudenza della Cassazione, afferma ormai pacificamente il principio per cui

“l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento «□a prima richiesta e senza eccezioni□» vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. «□Garantievertrag□»), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (cfr. Cass. Civ. 19736/11).

In tal modo, invero, la S.C. ha fatto applicazione dell'orientamento espresso da Cass., sez. un., 18 febbraio 2010 n. 3947.

Con tale pronuncia le sezioni unite hanno chiarito che il contratto autonomo di garanzia (c.d. «□Garantievertrag□»), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un «□vicario□» del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.

Venendo al caso oggetto della controversia in esame, può, senza dubbio, sostenersi che le garanzie prestate dagli odierni oppositori vadano qualificate come autonome nell'accezione innanzi esposta.



In tal senso, infatti, giova evidenziare che i contratti in parola contengono una serie di clausole intese chiaramente a rendere l'obbligazione dei garanti autonome rispetto a quella del debitore principale, al fine di porre la banca al riparo da eccezioni inerenti i rapporti principali con il debitore garantito.

In tal senso inducono a deporre le pattuizioni di seguito indicate: a) l'articolo 2 dei contratti in esame, a tenore del quale il fideiussore si impegna a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di "annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi"; b) l'articolo 8 dei contratti, a tenore del quale "nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate". Invero, tale previsione, con la quale si sancisce l'obbligo di pagamento del fideiussore pur in presenza dell'invalidità del rapporto garantito, rende manifesta la deroga rispetto al regime proprio della fideiussione codicistica, improntato al principio dell'accessorietà dell'obbligazione del garante e consacrata nella disposizione di cui all'articolo 1939 c.c., secondo cui la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale; c) l'articolo 7 secondo cui "il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio". In tal caso è palese la differenza rispetto al regime della fideiussione tipica, nella quale, a norma dell'articolo 1945 c.c., il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale. Al contrario, la clausola in esame, con la quale, imponendosi un pagamento immediato, si preclude la possibilità di paralizzare l'altrui pretesa creditoria con la formulazione di eccezioni inerenti il debito principale, è quella nella quale si manifesta, con più evidenza, la causa concreta del negozio autonomo di garanzia, quale individuata dalla sopra richiamata giurisprudenza della Cassazione (cfr. copia delle fideiussioni e delle condizioni generali di contratto, allegate sub. n. 8 della produzione di Unicredit relativa al giudizio di opposizione).

Orbene, a fronte del complessivo tenore del regolamento negoziale in esame, non può sostenersi che, nella specie, si sarebbe in presenza di fideiussioni ordinarie.

Posta, quindi, la natura autonoma, dei contratti di garanzia sottoscritti dagli odierni opposenti, deve, poi, rilevarsi che, come innanzi detto, il tratto peculiare delle garanzie autonome sia quello di porre il creditore al riparo dalle eccezioni spettanti al debitore principale (siano esse relative al rapporto di valuta tra quest'ultimo e il creditore o al rapporto di provvista tra il debitore principale e il garante), in deroga alla regola essenziale della fideiussione posta dagli artt. 1945 e 1941 c.c., con l'effetto di svincolare (in tutto o in parte) la garanzia dalle vicende del rapporto principale e di precludere la proponibilità delle eccezioni fideiussorie.

Ne consegue che, in ragione del carattere autonomo, proprio delle garanzie da essi prestate, gli opposenti non siano legittimati a far valere le eccezioni inerenti l'applicazione della capitalizzazione trimestrale, della commissione di massimo scoperto, della nullità per mancanza di forma, dell'illegittimità delle valute bancarie e della variazione delle condizioni economiche del rapporto.

Infatti, nel contratto autonomo di garanzia, il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento. Nondimeno, si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione - eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria all'ordinamento, non vietando quest'ultimo in modo assoluto neanche l'anatocismo, così come si ricava dagli artt. 1283 c.c. e 120 d.lg. n. 385 del 1993 (cfr. Cass. Civ. n. 5044/09).

Quanto dinanzi osservato induce a rigettare l'istanza, formulata dagli opposenti in sede di precisazione delle conclusioni, intesa ad ottenere la



riunione del presente procedimento a quello, avente ad oggetto l'opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, introdotto dalla debitrice principale, pendente dinanzi ad altro Giudice della medesima sezione. Infatti, è evidente che i garanti non possano giovare delle eccezioni con le quali la società ALFA ha contestato la misura del credito, sotto il profilo dell'illegittimità del computo e della misura degli interessi.

Sul punto va, altresì, evidenziato che, entro il termine concesso ai sensi dell'art. 190 c.p.c., la difesa degli oppositori ha versato in atti copia di una comparsa conclusionale inerente l'opposizione proposta da ALFA. Tanto è reso evidente dal richiamo, contenuto nello scritto in questione, ad altro giudizio che veniva instaurato dai garanti TIZIO e CAIA, avente ad oggetto lo stesso decreto ingiuntivo opposto dalla debitrice principale.

In ragione di quanto osservato, le considerazioni svolte nella citata comparsa, siccome inerenti ad altro procedimento, non possono essere oggetto di esame da parte del Tribunale.

In ogni caso, esse attengono a profili di dedotta illegittimità del decreto ingiuntivo e del credito, che, per quanto innanzi esposto, non è consentito ai garanti di far valere.

Come detto, i garanti possono, peraltro, eccepire, anche nei confronti del creditore, la pattuizione, nel rapporto principale garantito, di interessi usurari.

Nella specie, con l'atto di opposizione, gli oppositori hanno, in effetti, dedotto il carattere usurario dei tassi applicati dalla banca.

Peraltro, ad avviso del Tribunale, la censura si rivela, anzitutto, generica perchè, a fronte dell'avvenuta produzione in giudizio, ad opera dell'opposta, degli estratti conto, gli oppositori avevano l'onere di indicare in quali periodi si era in concreto determinato lo sfioramento del tasso soglia.

Inoltre, e soprattutto, gli ingiunti hanno neanche ommesso di depositare agli atti di causa i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia usurari, in tal modo precludendo in radice ogni verifica in ordine alla fondatezza della propria doglianza.

Sul punto va, infatti, osservato che, come affermato dalla S.C., attesa la natura di atti amministrativi, propria di tali provvedimenti, per essi non opera il principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c., onde l'onere della relativa produzione incombe sulla parte che intende avvalersene in giudizio (cfr. Cass. civ. n. 8742/01).

Quanto sin qui detto importa, quindi, che gli opposenti, nella loro qualità di garanti, siano tenuti al pagamento del debito maturato in capo alla debitrice principale.

Invero, al fine di fondare la responsabilità degli opposenti è sufficiente richiamare il carattere autonomo dei contratti di garanzia dai medesimi sottoscritti e sui quali ci si è dinanzi lungamente soffermati.

In ordine alla prova del credito, del quale la banca ha invocato il pagamento, va, poi, osservato come l'opposta abbia assolto in pieno al proprio onere probatorio, avendo prodotto agli atti: i contratti di conto corrente ordinario, di conto anticipi ed il mutuo chirografario; copia di tutti gli estratti conto, relativi al conto corrente ordinario ed al conto anticipi, e, quanto al mutuo, il relativo piano di ammortamento; certificazione emessa da propri funzionari, ai sensi dell'art. 50 TUB, circa l'ammontare dell'esposizione debitoria.

Alla luce delle esposte considerazioni l'opposizione deve, pertanto, essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto pienamente confermato.

Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza degli opposenti e vengono liquidate come in dispositivo a norma del DM 140/12, applicando i compensi previsti per le cause di valore fino ad euro 500.000,00, avuto riguardo alla somma oggetto di ingiunzione.

Nulla viene riconosciuto a titolo di compenso per spese generali, essendo tale voce contemplata dal sistema abrogato e non, invece, dal nuovo, nel quale il compenso ha carattere omnicomprensivo.

PQM



Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 8798 R.G.A.C. dell'anno 2011, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- a) rigetta l'opposizione proposta da ^{TIZIO e CAIA} avverso il decreto ingiuntivo n. 718/11 emesso dal Tribunale di Napoli in data 28.1.2011;
- a) condanna gli opposenti, in solido tra di loro, alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese processuali, che liquida in euro 12.200,00 per compenso, oltre Iva e CPA come per legge.

Napoli, 26.4.2013

Il Giudice
dott. Massimiliano Sacchi

